



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 845 del 1998, proposto da:
Cesam Costruzioni s.p.a., in concordato preventivo, in persona del
commissario giudiziale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco
Colombo, con domicilio eletto presso l'avv. Maria Anna Alberti, con
studio in Bologna, piazza S. Francesco n. 2;

contro

Comune di Ferrara, in persona del Sindaco p.t., non costituito in
giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento in data 23/2/1998, con il quale il comune di
Ferrara ha negato a CESAM s.p.a. il riconoscimento della revisione
prezzi, in ordine al contratto n.18318 del 5/7/1989, relativo ai lavori
di ripristino dei marciapiedi stradali di città, danneggiati dalle

eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie presentate dalla ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2011, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, CESAM Costruzioni s.p.a. in concordato preventivo ha impugnato il provvedimento in data 23/2/1998, con il quale l'amministrazione comunale di Ferrara ha respinto l'istanza della stessa diretta ad ottenere la revisione prezzi del contratto di appalto stipulato tra le stesse parti in data 5/7/1989 per lavori di ripristino dei marciapiedi stradali di città, danneggiati dalle avversità atmosferiche verificatesi nel gennaio 1987.

L'amministrazione commissariale ricorrente deduce, a sostegno dell'impugnativa, motivi in diritto rilevanti violazione dei principi che regolano l'istituto della revisione prezzi e, in particolare, violazione dell'art. 33, comma 2, L. n. 41 del 1986, nonché rilevanti eccesso di potere, sotto i profili del travisamento di fatti, ingiustizia e illogicità manifeste, carenza di motivazione.

Il comune di Ferrara, pur ritualmente e tempestivamente intimato,

non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza collegiale istruttoria n. 502 del 31 maggio 2011, questa Sezione richiedeva all'amministrazione comunale copia di tutta la documentazione del procedimento all'esito del quale aveva negato alla ricorrente la richiesta revisione prezzi per l'appalto in questione, nonché relazione di chiarimenti in ordine ai fatti dedotti in ricorso. Il Comune, peraltro, non dava riscontro alcuno alla predetta ordinanza.

Alla pubblica udienza del 6/10/2011, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.

Il Collegio osserva che il ricorso merita accoglimento, risultando pienamente fondata la censura rilevante violazione dell'art. 33, comma 2, della L. n. 41 del 1986.

Nel dettaglio, si rileva che l'amministrazione comunale di Ferrara ha motivato il diniego di revisione dei prezzi sulla base di quanto dispone l'art. 5 del contratto di appalto a suo tempo stipulato tra le stesse parti, ove detta norma nega la revisione prezzi all'impresa appaltatrice in diretta ed espressa applicazione dell'art. 33, comma 2 L. n. 41 del 1986 che, a sua volta, esclude l'istituto revisionale in caso di appalto avente durata inferiore all'anno.

Il Collegio osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa sul punto (orientamento che la Sezione pienamente condivide), l'art. 33 L. n. 41 del 1986 va interpretato nel senso che, ai fini del computo della durata dei lavori,

deve aversi riguardo alla durata effettiva degli stessi e non a quella stabilita in contratto, salvo che il mancato rispetto degli impegni contrattuali sia da addebitare all'impresa appaltatrice (v. T.A.R. Puglia -LE- sez. II, 21/4/2006 n. 1071; -BA- sez. I, 7/12/2005 n. 5284).

Nella specie, pertanto, l'amministrazione comunale di Ferrara avrebbe dovuto tenere conto del fatto che l'appalto di rifacimento dei marciapiedi della città ha avuto inizio il 6/6/1989, con la consegna dei lavori alla ricorrente, e si è concluso il 25/9/1991, data ufficiale di ultimazione dei lavori, con conseguente effettiva durata ultrannuale dell'appalto (v. docc. n. 2 e n. 3 della ricorrente).

Dagli atti di causa risulta inoltre che, nel periodo intermedio, i lavori sono stati sospesi in tre occasioni e sempre per decisioni unilaterali del Comune appaltante imposte all'impresa appaltatrice (v. docc. da n. 16 a n. 21 della ricorrente); in nessun caso, quindi, dette sospensioni risultano imputabili all'impresa, con conseguente ammissibilità ed applicabilità, nella fattispecie in esame, dell'istituto revisionale.

Si deve infine rilevare che i fatti e i dati sui quali si fondano le considerazioni che precedono, non sono stati in alcun modo contestati da parte del Comune, che, oltre a non essersi costituito in giudizio, nemmeno ha dato riscontro a quanto richiesto da questa Sezione con ordinanza istruttoria n. 502 del 31/5/2011, con comportamento processuale della parte, che il Tribunale ritiene

valutabile ai sensi dell'art. 64, comma 4, Cod. Proc. Amm..

Sulla base di quanto detto, accertata l'effettiva durata ultrannuale dell'appalto in oggetto e l'assenza di cause di sospensione dei lavori imputabili all'impresa appaltatrice, il Collegio accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il diniego della revisione prezzi opposto dal Comune, essendo provvedimento illegittimamente fondato su una errata interpretazione dell'art. 5 del contratto e dell'art. 33 della L. n. 41 del 1986.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il comune di Ferrara, in persona del Sindaco p.t., quale parte soccombente, al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di lite che liquida per l'importo onnicomprensivo di €. 2.000,00 (duemila/00) oltre c.p.a. e i.v.a., tenuto conto del non elevato valore economico della causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 6

ottobre 2011, con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere

Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)